## **PROPOSTA DI LEGGE**

## **Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato.**

ART. 1.

1. L’articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 88 (vizio di mente): l’infermità psichica non esclude né diminuisce l’imputabilità».

2. L’articolo 89 del codice penale è abrogato.

ART. 2.

Al numero 2 del primo comma dell’articolo 147 del codice penale le parole: «contro chi si trova in condizioni di grave infermità» sono sostituite dalle seguenti: «contro la persona con grave disabilità fisica o psicosociale »

ART. 3.

1. L’articolo 148 del codice penale è abrogato.

ART. 4.

1. Al primo comma dell’articolo 206 del codice penale le parole: «o l’infermo di mente,» e le parole: «, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia», sono soppresse.

ART. 5.

1. Il secondo comma dell’articolo 212 del codice penale è abrogato.

ART. 6.

1. L’articolo 219 del codice penale è abrogato.
2. L’articolo 221 del codice penale è abrogato.

ART. 7.

1. Il quinto comma dell’articolo 213 è abrogato.
2. Il secondo comma dell’articolo 214 è abrogato.
3. I numeri 2 e 3 del secondo comma dell’art. 215 sono abrogati
4. L’articolo 222 del codice penale è abrogato.

ART. 8

1. Al comma 1 dell’art. 70 del codice di procedura penale le parole «infermità mentale» sono sostituite da «disabilità psicosociale »

2. Al comma 1 dell’art. 70 del codice di procedura penale le parole «sopravvenuta al fatto» sono abrogate.

ART. 9

1. Al comma 1 dell’art. 73 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo «in caso di urgenza, il giudice chiede al dipartimento di salute mentale di fornire una relazione sulle condizioni di salute mentale della persona. Nel caso in cui la persona sia valutata come persona con disabilità psicosociale, il giudice chiede altresì di redigere un piano di cura e assistenza individualizzato, che comprenda, ove possibile, percorsi di trattamento da eseguire in strutture non penitenziarie, a domicilio o in libertà».

ART. 10.

1. Al comma 4 *bis* dell’art. 275 del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero da altra grave malattia», sono aggiunte le seguenti: «fisica o psichica».
2. Dopo il secondo capoverso del comma 4 *ter* dell’art. 275 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«Se l’imputato è persona con disabilità psicosociale, gli arresti domiciliari possono essere disposti secondo quanto previsto dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale presso la residenza o il domicilio della persona e se indicato, nelle strutture del dipartimento di salute mentale»

ART. 11.

1. L’art. 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«ART. 286. – (*Custodia cautelare in luogo di cura). – 1.* Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è persona con disabilità psicosociale, il giudice allerta il Dipartimento di salute mentale territorialmente competente, che predispone un programma terapeutico individualizzato.

Il giudice, sulla base del programma terapeutico individualizzato e su richiesta dell’imputato, può disporre il ricovero in idonea struttura del servizio psichiatrico, in luogo della custodia cautelare in carcere».

ART. 12.

1. Dopo il comma 5 dell’art. 656 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«5 *bis*. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona con disabilità psicosociale, il pubblico ministero sospende l’esecuzione per 90 giorni».

ART. 13

1. All’ art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente comma:

« 2 bis. Garantisce in ogni istituto la presenza del Dipartimento di salute mentale.»

ART. 14

1. Al comma 1 dell’art. 65 della L. 26 luglio 1975, n. 354 le parole «o psichiche» sono soppresse.

ART. 15.

1. Dopo l’art. 47 *sexies* della Legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

«Art. 47 *septies* – (*Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da patologia psichiatrica*). – *1*. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da patologia psichiatrica e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza concordato con il Dipartimento di salute mentale. *2*. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare. *3.* Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma. *4*. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno. *5*. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter. *7*. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis.»

ART. 16.

1. Al primo periodo dell’art 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, così come introdotto dalla legge di conversione del decreto, 30 maggio 2014, n. 81, la parola «detentive» è abrogata.